

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Livi Galloni - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare Straordinaria: Decreto-legge 99/121

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il D.L. 99/2021, c.d. Decreto Lavoro, ennesimo intervento a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 8 articoli e prevede l'entrata in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 30 giugno 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, <u>commi 1-9</u>	Sospensione del programma <i>cashback</i> Viene prevista la sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto Mef 156/2020, per il semestre di 1° luglio-31 dicembre 2021. Viene inoltre previsto che le regole di cui all'articolo 8, D.M. 156/2020, si rendono applicabili anche per il prossimo semestre 1° gennaio - 30 giugno 2022, ai sensi del quale è previsto che ai primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro. I rimborsi speciale sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi dell'articolo 10, comma 5. Viene modificata anche la gestione dei reclami, prevedendo che per il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale è possibile presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento. L'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli <i>issuer</i> convenzionati, del rimborso <i>cashback</i> e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo il 30 giugno 2021 e 2022, ed entro il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.

<u>Articolo 1,</u> <u>commi 10 e 11</u>	Credito di imposta POS Viene previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 o strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis. Viene inoltre, inserito nel D.L. 124/2019, il nuovo articolo 22-bis con cui si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure: a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Viene previsto un ulteriore credito di imposta nel caso in cui, nel corso del 2022, gli esercenti attività di impresa, arte o professioni acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. Il credito compete nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure: a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
--	---

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli aiuti <i>de minimis</i>, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Articolo 2, <u>commi 1-3</u>	Proroga termini riscossione Viene prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Viene, inoltre, confermato che tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e che non si procede al rimborso di quanto già versato. Sempre al 31 agosto 2021 viene estesa la previsione per cui in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973 e la sospensione degli obblighi di accontamento per pignoramenti effettuati presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
<u>Articolo 2,</u> <u>comma 4</u>	Tari Limitatamente al solo anno 2021, I Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti Tari e la tariffa corrispettiva, entro il 31 luglio 2021.
Articolo 4, <u>comma 1</u>	Trattamento straordinario di integrazione salariale Dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi, <i>ex</i> articolo 44, comma 1-bis, D.L. 109/2018, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis (per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise), previo accordo presso il Ministero del lavoro con la partecipazione del Mise, del Ministero delle infrastrutture e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria <i>ex</i> articolo 94, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020 (trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo), nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
<u>Articolo 4,</u> <u>commi 2- 6</u>	Settore tessile I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020 (Cigo, Aso e Cigo da Cigs) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande. A tali datori di lavoro resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991 (licenziamenti collettivi), e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data del 31 ottobre 2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASpI. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3-6, D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni.
Articolo 4, <u>comma 8</u>	Ulteriore trattamento Cigs Mediante l'inserimento dell'articolo 40-<i>bis</i>, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni <i>bis</i>, in attesa di conversione in Legge, è previsto un ulteriore trattamento di Cigs. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni (destinatari Cigo e Cigo da Cigs Covid) che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale), 12 (durata Cigo) e 22 (durata Cigs), D.Lgs. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande. Ai datori di lavoro che presentano tale domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge. Le citate sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di NASpI. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 4, <u>commi 11 e 12</u>	Potenziamento competenze e riqualificazione professionale È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (Fpcrp), con una dotazione iniziale di 50 milioni

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dal 3 giugno 2021, saranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.
<u>Articolo 4, comma 13</u>	Conteggio assegno ordinario e trattamento ordinario di integrazione Con effetto dal 1° gennaio 2021, il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, è sostituito dal seguente: <i>“I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.Lgs. 148/2015”</i>. Pertanto, dalla data indicata, tali trattamenti non sono più neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Articolo 5	Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini Viene rifinanziata la c.d. nuova Sabatini con ulteriori 425 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, con il preciso fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi, il Mise, in riferimento alle domande di agevolazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, a erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
Articolo 8	Entrata in vigore Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti

Legnano, 8 luglio 2021

Studio Giuliano